



TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Claudia Frosini,

letta la proposta di concordato minore presentata da **Flavio Cocci**;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Orbetello, sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Grosseto;

ritenuto che:

- la proposta di concordato minore sia stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (invero come emerge dalla documentazione integrativa prodotta era un libero professionista che attualmente non svolge più l'attività), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCI lo stesso è legittimato a proporre il concordato minore. Si tratta in particolare di un concordato minore di tipo liquidatorio che prevede l'apporto di finanza esterna da parte della moglie del ricorrente, apporto che aumenta in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che la ricorrente è gravata da debiti per euro 210.218,32, non è proprietario né di beni mobili né di beni immobili. E' perciò del tutto evidente che il ricorrente non disponga di entrate correnti e di beni liquidabili tali da consentirgli di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento;

rilevato che:



- la relazione del gestore della crisi Rag. Alda Donati contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76, c. 2 CCI;
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto, quindi, che non sussista alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall'art. 77 CCI, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;

ritenuto che nella fattispecie non sia necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78, c. 2bis, lett. b) CCI (tale nomina non è stata chiesta dal ricorrente; non sussiste suddivisione dei creditori in classi;

visto l'art.78 CCI,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di **FLAVIO COCCI**

DISPONE

la comunicazione **della proposta di concordato minore e del presente decreto** a tutti i creditori a cura del gestore della crisi Rag. Alda Donati **entro il 5.9.2025**. Il rag. Alda Donati indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

ASSEGNA

ai creditori **il termine di giorni trenta** – decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente - per fare pervenire al gestore della crisi rag. Alda Donati, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. **Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.** Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto



con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione

DISPONE

che a cura del gestore della crisi il presente decreto:

- sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Grosseto e nel registro delle imprese in relazione alla ditta individuale del ricorrente;
- sia trascritto nei registri immobiliari.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi rag. Alda Donati ed all'OCC.

Grosseto, 4.7.2025

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini

